

## Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

### T. A. R. Calabria – Sez. II, Sentenza n. 306 del 23 febbraio 2015

Il TAR Calabria dichiara l'illegittimità di disposizioni del Regolamento di Ateneo che sanciscano che i titoli accademici conseguiti presso Università private straniere (appartenenti a Paesi appartenenti alla Convenzione di Lisbona) - anche laddove dotati di valore legale nel Paese d'origine - possano essere riconosciuti e valutati dall'Università italiana solo ove sussista un'apposita convenzione tra quest'ultima e l'Università straniera, e ciò diversamente dai titoli conseguiti presso Università pubbliche ove invece il riconoscimento e la valutazione di merito dei titoli non sono subordinati alla stipula di alcuna convenzione con l'Ateneo pubblico straniero.

Sono illegittime disposizioni del Regolamento di Ateneo che escludano il riconoscimento e la valutazione dei titoli conseguiti all'estero laddove essi siano stati rilasciati da Università private con le quali l'Ateneo non ha stipulato alcuna convenzione.

Siffatte disposizioni risulterebbero in contrasto con la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, ratificata in Italia con la legge n. 148 del 2002.

Ed infatti tale Convenzione garantisce il diritto, in capo a ciascun soggetto che ha conseguito un diploma di laurea o altro diploma all'estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese; tale valutazione di merito del titolo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148 del 2002, è affidata alle singole Università e, tuttavia, risulterebbe preclusa in caso di mancanza di una convenzione con la medesima e l'Università straniera, con conseguente violazione della Convenzione medesima. Ne consegue che siffatte discipline che condizionano il riconoscimento e la valutazione di titoli accademici alla stipula di convenzioni ad hoc con Università private straniere sono da qualificarsi come illegittime per contrasto con la Convenzione di Lisbona e la legge italiana.

La sentenza in epigrafe è stata emessa ad esito di un ricorso promosso dal un cittadino italiano che ha conseguito il diploma di laurea in stomatologia (odontoiatria) presso l'Università non pubblica di Kristal di Tirana, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento accademico del titolo rilasciato dall'Università estera e il proseguimento degli studi universitari per il conseguimento in Italia della laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria emesso dal Senato Accademico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro con delibera del 25 marzo 2014.

L'Ateneo, in conformità con il parere sfavorevole reso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, rigettava l'istanza del ricorrente sulla base del "Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione corsi di studio; riconoscimento percorso formativo e richiesta trasferimento presso l'UMG", il quale, all'art. 1, par. a.2) stabiliva che i titoli conseguiti in Stati aderenti alla Convenzione di Lisbona presso Università non statali "possono essere oggetto di riconoscimento (...) solo a seguito di apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo con le Università o gli Istituti di Istruzione Universitaria di provenienza", convenzione che con l'Università Kristal di Tirana non era stata stipulata.

In via cautelare il Tar accoglieva l'istanza cautelare proposta dal ricorrente e per l'effetto sospendeva tra le parti l'efficacia dell'art. 1, paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo cit., disponendo il riesame della domanda, alla luce degli artt. III.1, III.3, IV.1 e VI.1 della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, ratificata in Italia con la legge n. 148 del 2002. In attuazione del provvedimento cautelare l'amministrazione intimata, disposto il riesame dell'istanza del ricorrente, provvedeva ad iscrivere Vi. Al. al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Nel merito il TAR Calabria accoglieva il ricorso in esame, annullando, previa declaratoria di illegittimità, la disposizione dell'art. 1 paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo dell'Università resistente e, conseguentemente, annullava tutti gli atti impugnati (delibera e relativo verbale del Senato Accademico del 25 marzo 2014) emessi in forza di tale presupposto normativo per contrasto con la Convenzione di Lisbona cit.

I giudici amministrativi, dopo aver precisato che l'art. 1, paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo cit.,

non poteva che essere interpretata nel senso che “i titoli conseguiti presso Università non statali (anche se dotati di valore legale nel Paese d’origine) possono essere riconosciuti dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro solo ove sussista un’apposita convenzione tra questa e l’Università straniera” riteneva tale disciplina in contrasto con la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea del 1997 e ratificata in Italia nel 2002.

Secondo i giudici amministrativi la Convenzione, la cui finalità è quella di “rendere più celere e armonioso il meccanismo di riconoscimento dei titoli esteri”, garantisce il diritto, in capo a ciascun soggetto che ha conseguito un diploma di laurea o altro diploma all’estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese e “la valutazione, che dovrà essere effettuata in difetto di qualsiasi discriminazione che non riguardi la natura del titolo, potrà anche avere esito negativo, qualora l’Autorità competente ritenga che il richiedente non soddisfi i requisiti”.

Orbene, sempre secondo il TAR Calabria, il Regolamento dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro si poneva in contrasto con le disposizioni della Convenzione di Lisbona.

Ed infatti esso prevedeva due meccanismi diversi per il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero: uno laddove l’Ateneo era una struttura pubblica e un altro, diverso dal precedente ove l’Ateneo era una struttura privata e, infine, escludeva la valutazione dei titoli laddove esso fosse stato rilasciato da Università private con le quali l’Ateneo non aveva stipulato alcuna convenzione.

In quest’ultima ipotesi la mancanza della convenzione impediva la valutazione di merito del titolo, valutazione che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 148 del 2002, è appunto affidata alle singole Università, “le quali sono tenute a verificare la sussistenza di una corrispondenza scientifica tra i titoli, cioè a effettuare valutazioni comparative di carattere prettamente scientifico tra i programmi d’esame di corsi di laurea svolti all’estero e quelli relativi a corsi di laurea istituiti in Italia”.

Pertanto il TAR Calabria annullava la disposizione di cui l’art. 1, paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione corsi di studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 5-12 marzo 2014 nella parte in cui veniva deciso all’unanimità di non accogliere l’istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito da Vi. Al. presso l’Università Kristal di Tirana perché non pubblica nonchè il verbale del Senato Accademico del 25 marzo 2014, prot. n. 494 nella parte in cui veniva deciso all’unanimità di non accogliere l’istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito da Vi. Al. presso l’Università Kristal di Tirana poiché non pubblica ed infine condannava l’università resistente alla refusione delle spese di lite.